

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-443 del 02/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GHIPI SAS per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Emilia Ponente 420 dove viene svolta l'attività di Autolavaggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-439 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno due MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GHIPI SAS per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in Via Emilia Ponente, 420 Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società GHIPI SAS per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO), in via Emilia Ponente n. 420, c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di Autolavaggio. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ³ di acque reflue industriali (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la GHIPI SAS a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La GHIPI SAS, C.F. 03404501201, P.IVA 03404501201, con sede legale a Medicina (BO), in via Pertini n. 21, c.a.p. 40059, per l'impianto ubicato a Castel San Pietro Terme (BO) in via Emilia Ponente n.420, ha presentato, nella persona di Franco Bondi di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 14/11/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 19/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 19/11/2015 al PG.134069 Fasc.11.19/859/2015, ha trasmesso alla stessa la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto. In data 01/01/2016 in carico ad Arpae – Sac di Bologna alla Pratica SINADOC 3434/2016.

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna verificato che la domanda così come presentata deve considerarsi come voltura di uno scarico già autorizzato, con Determina Dirigenziale IP 4832 n.2338 PG.122720 del 08/08/2014 e rilasciata alla Ditta MAGAROLI WILLIAM SAS dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 04/09/2014 con Prot. n. 18047, a seguito dell'acquisizione DI RAMO D'AZIENDA e specificatamente dell'impianto di autolavaggio da parte della ditta GHIPI SAS dalla Ditta titolare del precedente atto ed impianto.

Verificato ulteriormente che trattasi unicamente di una cessione dell'attività residua svolta senza nessuna variazione dello scarico già autorizzato con il precedente atto, ma unicamente una suddivisione delle prescrizioni senza rendersi necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri e

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 01/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 3434/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della GHIPI SAS

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al capo II del titolo
IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali generate dall'attività di autolavaggio. I reflui industriali subiscono il trattamento in impianto di depurazione Ecobiox- serie F con linea Ecofil- Depur Padana Acque (secondo il principio della ossidazione biologica a biomassa adesa), previo trattamento in vasca di dissabiatura e disoleazione.

Altre immissioni

Dallo stabilimento ha anche origine una immissione nel medesimo fosso di campagna costituita dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate dell'area di pertinenza dell'autolavaggio e del coperto dell'annesso magazzino e, quindi, non soggetta ai limiti ed alle prescrizioni di cui alle D.G.R. 285/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Il pozzetto di prelievo indicato nella planimetria di riferimento della presente autorizzazione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
2. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
3. Sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, a monte dell'immissione nel corpo ricettore, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia/saracinesca) da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide nel corpo ricettore;

4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
- il pozzetto di ispezione e campionamento sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti; se necessario dovranno essere approntati accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano;
- le botole di copertura dei pozzetti di campionamento dovranno essere realizzate in materiale leggero e dovranno essere facilmente sollevabili, riconoscibili e mantenute pulite ed in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue industriali sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- sulle aree esterne di pertinenza dell'autolavaggio non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;

5. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia della precedente autorizzazione unica Ambientale IP 4832 n.2338 PG.122720 del 08/08/2014 rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme.

Pratica Sinadoc n. 3434/2016

Documento redatto in data 01/03/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.